

Articolo 14 – Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli Organismi partecipati:

1) budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione unitamente al piano annuale

dei servizi;

2) bilancio quadrimestrale con variazione di budget di cui alla lettera a), accompagnate da una

relazione dell'organo di amministrazione recante adeguata motivazione e dalla eventuale relazione del proprio organo di controllo;

3) bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;

4) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

5) atti di programmazione relativi all'avvio di procedure per l'assunzione a qualsiasi titolo di personale, ivi compresi i direttori e i dirigenti;

6) atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con

altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;

7) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'organismo;

8) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti

aventi per oggetto servizi, forniture e lavori al di sopra del valore di € 40.000,00. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicano le norme previste dal vigente codice degli appalti

9) proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;

10) proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi,

associazioni e fondazioni;

11) proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;

12) proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Articolo 15 – Modalità di esercizio del controllo

1. Il budget di previsione, economico e finanziario, di cui all'art. 14, comma 1, punto n. 1, è inviato,

con la relazione dell'organo di amministrazione, nei termini previsti dai rispettivi statuti o, in mancanza, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, alla STRUTTURA preposta al controllo.

Gli atti di cui all'art. 14, comma 1, punti 2, 4-12, sono inviati entro 10 giorni dalla loro approvazione

alla STRUTTURA preposta al controllo.

2. Il bilancio di esercizio ed i relativi allegati di cui all'art. 14, comma 1, punto 3 sono trasmessi alla

STRUTTURA preposta al controllo entro il terzo giorno lavorativo successivo alla loro approvazione da parte dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo ed in ogni caso almeno 15 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea.

3. Le proposte di atti di cui all'art. 14, comma 1, punto 3 sono soggette, ai fini della loro definitiva

adozione o al fine della loro esecuzione, ad approvazione da parte del Consiglio Comunale entro

il termine utile per lo svolgimento dell'Assemblea.

4. Le proposte di atti di cui all'art. 14, comma 1, punto 4, sono soggette in ogni caso, ai fini della

loro definitiva adozione o al fine della loro esecuzione, ad approvazione da parte della Giunta

entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione. In mancanza si intenderanno respinte

5. Gli atti di cui alle all'art. 14, comma 1, punti 1, 2, 5-12, sono esaminati dalla STRUTTURA ed

inviati per conoscenza alla Giunta Comunale . Entro 30 giorni dal ricevimento dei predetti atti

la STRUTTURA preposta al controllo comunica gli eventuali rilievi e osservazioni, emersi in sede

di istruttoria, all'Organismo controllato, il quale entro 15 giorni accoglie i suddetti rilievi ovvero

motiva il mancato accoglimento, di cui viene data tempestivamente comunicazione alla Giunta,

che valuta se adottare un atto vincolante.

6. Laddove gli Organismi non provvedano all'invio, nei termini previsti, degli atti di cui all'art. 14

ovvero non ottemperino all'atto vincolante di cui al comma precedente, la Giunta, previa diffida,

può sospendere gli eventuali affidamenti.